

**AVV. SAMUELE MIEDICO**  
VIA SCIPIONE AMMIRATO N. 102  
50136 FIRENZE  
CELL. 379 2727267 – FAX 055 4936259  
email: [avv.samuelemiedico@gmail.com](mailto:avv.samuelemiedico@gmail.com)  
pec: [samuele.miedico@firenze.pecavvocati.it](mailto:samuele.miedico@firenze.pecavvocati.it)

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO – ROMA**

**MOTIVI AGGIUNTI DI RICORSO**

*in relazione al ricorso R.G.N. 3624/2025*

nell'interesse del

[REDACTED]  
[REDACTED]  
rappresentato e difeso dall'Avv. Samuele Miedico del Foro di Firenze (C.F. MDCSML94M02G713W), il quale dichiara di voler ricevere le notifiche, gli avvisi e le comunicazioni al fax +39 0554936259 nonché all'indirizzo pec [samuele.miedico@firenze.pecavvocati.it](mailto:samuele.miedico@firenze.pecavvocati.it), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via Scipione Ammirato n. 102 (50136) nonché presso il suo domicilio digitale, come da procura speciale in calce al ricorso introduttivo del giudizio R.G.N. 3624 del 2025

*-ricorrente-*

**CONTRO**

- il **MINISTERO DELLA DIFESA** (C.F. 80234710582), in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (00186) nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) estratto dal registro pubblico denominato "Reginde" gestito dal Ministero della Giustizia;
- il **MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE** (C.F. 80234710582), in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (00186) nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) estratto dal

registro pubblico denominato “Reginde” gestito dal Ministero della Giustizia;

-resistenti-

### E NEI CONFRONTI

- del [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

-controinteressato-

### PER L'ANNULLAMENTO

oltre agli atti ed ai provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, del provvedimento prot. n. M\_D AB05933 REG2025 0191077 del 15/04/2025 di approvazione della graduatoria di merito relativa al 1° blocco 2025 dei VFI dell'Esercito, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale ivi compresa la relativa graduatoria.

\*\*\* \*\*

### FATTO

1. Come già evidenziato con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il [REDACTED] [REDACTED] ha preso parte al concorso pubblico per il reclutamento nell'Esercito di 6.500 Volontari in Ferma Iniziale, suddiviso in più “blocchi” a cui avrebbero dovuto corrispondere tre distinti incorporamenti.
2. Dopo aver superato la prova di efficienza fisica, il ricorrente è stato convocato presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici previsti dall'art. 10 del bando di concorso.
3. All'esito degli accertamenti *de quibus*, con modulo di notifica del 22/01/2025, la Commissione per le prove di efficienza fisica e per gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali ha giudicato il [REDACTED] **non idoneo** per le seguenti cause: [REDACTED]

■

[REDACTED]

[REDACTED] (doc. n. 2).

\*\*\*

4. Con ricorso all'intestato Tribunale Amministrativo Regionale il [REDACTED] ha impugnato il surrichiamato provvedimento di non idoneità, chiedendone l'annullamento previa adozione di misure cautelari e/o lo svolgimento di apposita verifica.
5. Con ordinanza n. 7123 del 11/04/2025 la Sez. I bis del TAR di Roma ha *“ritenuto che [...] vada disposta verifica, ai sensi degli art. 19 e 66 CPA, che accerti, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza dell'affezione contestata, onde acclarare l'idoneità o meno del ricorrente, sotto tale profilo, al reclutamento”* ed ha fissato il prosieguo della trattazione della domanda cautelare alla Camera di consiglio del 11/06/2025.
6. Nelle more, e precisamente in data 15/04/2025, l'amministrazione resistente

ha approvato la graduatoria di merito relativa al 1° blocco 2025 dei VFI dell'Esercito (doc. n. 5).

7. Con i presenti motivi aggiunti, pertanto, il [REDACTED] intende estendere il contraddittorio anche alla graduatoria *de qua*, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale secondo cui *“la mancata impugnazione della graduatoria finale di un pubblico concorso comporta carenza di interesse da parte del ricorrente alla pronuncia avverso il provvedimento di non ammissione alle prove di esame del concorso successive alla prova preselettiva, giacché anche l'eventuale buon esito di tale impugnativa non può incidere sulla graduatoria finale, ormai insindacabile”* (ex multis: TAR Roma, Sez. II, 10/06/2019, n. 7490), che risulta illegittima per illegittimità derivata, in forza dei seguenti

#### **MOTIVI AGGIUNTI DI RICORSO**

##### **A) ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.**

**VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 7 E SS. DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990;**

**VIOLAZIONE ARTT. 2, 3, 24 E 97 COSTITUZIONE;**

**VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 582 DEL D.P.R. N. 90 DEL 2010;**

**VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. DEL 06/04/2014;**

**VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, PARITÀ DI TRATTAMENTO E NON DISCRIMINAZIONE;**

**VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE E DI FAVOR PARTECIPATIONIS;**

**ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA DI MOTIVAZIONE;**

**ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ,**

**IRRAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

1.1) La graduatoria oggi impugnata risulta viziato per illegittimità derivata, in quanto trattasi di atto strettamente consequenziale rispetto a quelli già oggetto di impugnazione (*rectius*, l'esclusione dalla procedura concorsuale).

Per tale ragione, gli atti impugnati per motivi aggiunti soffrono degli stessi vizi già lamentati col ricorso principale, a cui si rinvia e che devono intendersi qui integralmente trascritti.

Invero, con il ricorso introduttivo del presente giudizio il [REDACTED] ha censurato la non idoneità alla visita psico-fisica sotto diversi punti di vista.

Per esigenze di economia e sinteticità degli atti, si provvederà a riportare una sintesi dei motivi di ricorso *de quibus*, rinviando, per il resto, al contenuto del ricorso introduttivo del presente giudizio da intendere qui espressamente richiamato e trascritto per quanto di interesse.

In buona sostanza, l'illegittimità degli atti impugnati discende – secondo l'articolazione del primo motivo di ricorso – dal fatto che l'amministrazione ha provveduto ad escludere il ricorrente sulla scorta della seguente motivazione:

[REDACTED]

[REDACTED] (doc. n.

2).

Il profilo emerso all'esito del colloquio e dall'analisi dei risultati del *test* psicodiagnostico è positivo ovvero non presenta elementi tali da disvelare e/o giustificare una inidoneità, mentre l'illegittimità del provvedimento impugnato si annida nelle valutazioni espresse in relazione alla funzionalità visiva.

In particolare, l'amministrazione resistente ha richiamato a fondamento del provvedimento espulsivo l'art. 582, comma 1, lett. s), punto 3) del d.P.R. n. 90 del 2010, che contiene l'elenco delle imperfezioni e delle infermità causa di non idoneità al servizio militare, ed il D.M. del 04/06/2014, recante "*direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare*".

Per quanto più interessa in questa sede l'art. 582 del d.P.R. n. 90 del 2010 afferma che "*sono causa di non idoneità al servizio militare le seguenti imperfezioni e infermità: [...] s) Oftalmologia: 1) le malformazioni, le disfunzioni, le patologie o gli esiti di lesioni delle palpebre e delle ciglia, anche se limitate a un solo occhio, quando sono causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea; 2) le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni delle ghiandole e delle vie lacrimali, quando sono causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea; 3) i disturbi della motilità del globo oculare, se sono causa di diplopia o deficit visivi previsti dalla lettera h) o producono alterazioni della visione binoculare (soppressione), trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea; [...]*".

La lettera s), punto 3, del D.M. del 04/06/2014 fa espresso riferimento ai

disturbi della motilità del globo oculare, richiamando quanto previsto dal d.P.R. n. 90 del 2010 e specificando che sono necessari per il giudizio diagnostico: *cover test* con eventuale valutazione del senso setoscopico mediante *test* idoneo e *test* di Worth per la valutazione della soppressione.

Ad ogni buon conto, ciò che emerge è che l'amministrazione resistente in sede di accertamenti sanitari ha semplicemente preso atto della presenza di un lieve disturbo oculare ed ha richiamato - alquanto laconicamente - la succitata normativa di riferimento, senza compiere alcun accertamento ulteriore né tantomeno valutare la presenza effettiva di difetti del campo visivo tali peraltro da dover ridurre sensibilmente la visione superiore, laterale o inferiore..

Orbene, è il caso di rilevare che la Commissione è incorsa in una violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione nonché in un evidente travisamento dei fatti, difetto di istruttoria ed in una falsa ed errata rappresentazione del quadro clinico e sanitario del ricorrente, dal momento che l'asserita patologia sofferta dal [REDACTED] non presenta le caratteristiche per collocarla nell'alveo della categorie individuate a livello normativo e testè riportate poiché, molto banalmente, **il ricorrente conduce una vita ordinaria sia dal punto di vista personale/professionale che sportivo/agonistico e non presenta alcuna alterazione funzionale né un quadro così grave come dipinto dall'amministrazione resistente.**

Invero, in data 25/02/2025 preoccupato per le proprie condizioni di salute il [REDACTED] si è sottoposto a visita da parte del dott. Giuseppe Nunziata, specialista in Oculistica, il quale ha rilasciato una apposito certificato medico relativo alla situazione di salute della ricorrente (doc. n. 4).

In tale occasione, il professionista sanitario ha riconosciuto che il [REDACTED] **non presenta alcuno dei difici evidenziati dall'amministrazione resistente nel provvedimento di non idoneità.**

Più precisamente, si legge nel certificato: [REDACTED]



*l'approfondimento istruttorio dell'attendibilità del giudizio medesimo allorché la segnalazione al giudice di profili sintomatici di deviazione della funzione sia accompagnata da allegazioni fattuali sorrette da un ragionevole principio di prova in ordine alla presenza del vizio denunciato” (Cons. Stato, Sez. II, 27/01/2022, n. 597; ma sul punto cfr. altresì TAR Roma, Sez. I, 02/07/2001, n. 5838, secondo cui “i giudizi delle commissioni mediche sono suscettibili di verifica da parte del giudice amministrativo in sede di legittimità non solo quando si palesano affetti da contraddittorietà o illogicità o irrazionalità ma anche quando emerga un'incompleta o non corretta assunzione dei fatti, eventualità che nel campo degli accertamenti tecnico - sanitari chiama in causa anche quegli accertamenti radiologici, istologici, e quanti altri la scienza medica in un certo momento del suo sviluppo richieda per diagnosticare una malattia o uno stato morboso”).*

E nel caso di specie si ritiene sussistenti elementi tali da disvelare la manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, in quanto il professionista sanitario interpellato ha ritenuto insussistente una qualsiasi alterazione funzionale tale da impedire al ricorrente di poter svolgere attività sportiva, agonistica e perfino l'attività propria del militare.

E tali incontestabili fatti sono stati totalmente ignorati dalla Commissione medica nell'emettere il giudizio finale di inidoneità.

Conclusivamente, l'amministrazione resistente ha evidentemente ignorato il granitico orientamento giurisprudenziale secondo cui “*il giudizio di inidoneità deve essere sorretto da un adeguato corredo motivazionale necessario a rendere intelligibile al destinatario del provvedimento in esame, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sottesi alla sua esclusione dalla procedura selettiva*” (tra le tante, TAR Roma, Sez. I, 11/11/2011, n. 8699).

Di tale onere, nel presente caso, la Commissione medica non si è assolutamente data carico, con la conseguenza che il giudizio di inidoneità

formulato nei riguardi del ricorrente deve ritenersi irreparabilmente inficiato dal dedotto difetto di istruttoria, cui è conseguita la eccepita illegittimità ed illogicità della motivazione, sotto il duplice profilo della erroneità e della genericità delle conclusioni cui è pervenuta l'amministrazione.

\*\*\*

**1.3)** Da ultimo e per mero tuziorismo, ovvero per l'ipotesi in cui codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale dovesse ritenere legittimo l'operato della Commissione giudicatrice e, dunque, possibile ricondurre la situazione clinica del [REDACTED] al quadro normativo di riferimento, è comunque interesse della scrivente difesa chiedere che sia pronunciato l'annullamento, sia pure anche in via incidentale, e/o comunque la disapplicazione del Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 (recante *“direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare”*) laddove dovesse essere interpretato nel senso che la presenza di un lieve disturbo oculare, senza alcuna conseguenza e senza alcuna lesione e/o problema degno di nota, importa ad ogni modo l'esclusione dal concorso per l'accesso alla carriera militare.

Invero:

- un conto è presentare un disturbo della oculare che comporta conseguenze quali un sensibile *deficit* del campo visivo (ed in questo caso la non idoneità è giustificata);
- **altro conto è non essere affetti da un disturbo degno di nota, che non è causa di alcuna ulteriore conseguenza e/o *deficit* funzionale, come ampiamente dimostrato in relazione alla situazione clinica del [REDACTED] da parte dello specialista in ambito oculistico interpellato.**

\*\*\* \*\*

## **B) ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.**

**VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 7 E SS.**

**DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990;**

**VIOLAZIONE ARTT. 2, 3, 24 E 97 COSTITUZIONE;**

**VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 3, TABELLA 1, PUNTO 10 DEL D.M. 198 DEL 30/06/2003;**

**VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, PARITÀ DI TRATTAMENTO E NON DISCRIMINAZIONE;**

**VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE E DI FAVOR PARTECIPATIONIS;**

**ECESSO DI POTERE, TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA DI MOTIVAZIONE;**

**ECESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

**2.1)** Sempre in via derivata, la graduatoria oggi impugnata risulta altresì viziata alla luce di quanto dedotto con il secondo motivo di ricorso: invero, per giustificare l'esclusione, la patologia riscontrata dovrebbe comportare alterazioni funzionali che, come ampiamente evidenziato, anche alla luce della documentazione sanitaria prodotta, nel caso di specie non sussistono.

Va da sé, dunque, che nel caso del  la casistica *de qua* non appare integrata, e la causa di esclusione è stata dunque applicata in maniera non corretta, fuori cioè dai limiti e presupposti dalla stessa prescritti.

Orbene, è noto che le suddette cause di esclusione, operate sul piano normativo ai fini concorsuali, devono essere interpretate, a tutela dal principio di massima partecipazione, nel loro senso letterale, prediligendo un'interpretazione quanto più legata al significato testuale al fine di evitare indebite restrizioni all'accesso al concorso.

Nel caso di specie l'amministrazione resistente non solo non ha correttamente applicato la disciplina, ma **ha completamente omesso di**

**effettuare tale valutazione circa l'esistenza dei presupposti delle alterazioni funzionali.**

Invero, la Commissione non ha verificato l'effettiva incidenza dell'asserita patologia riscontrata sullo stato di salute del ricorrente e che, quindi, la diagnosi fosse obiettivamente incompatibile con lo svolgimento del servizio in questione.

Accertamento questo necessario, o meglio imprescindibile, affinché potesse dirsi legittimo l'operato dell'organo tecnico.

Per queste ragioni il provvedimento si rivela **altresì viziato sotto il profilo della carenza di istruttoria e del travisamento dei fatti**, posto che la Commissione, laddove avesse correttamente compiuto la valutazione sulla situazione clinica specifica del ricorrente, ponendo in essere un'adeguata istruttoria e richiedendo la produzione di ulteriore documentazione tecnica (medica) atta a definire il quadro clinico del ricorrente, si sarebbe avveduta dell'idoneità della situazione fisica del candidato e del fatto che la patologia riscontrata non comporta limitazioni funzionali.

In definitiva, la Commissione ha agito in maniera illegittima, escludendo in via del tutto automatica il concorrente, con ciò cagionando a quest'ultimo una gravissima, ingiusta e soprattutto ingiustificata limitazione all'accesso ai pubblici uffici.

Anche alla luce di quanto sinora esposto, dunque, il provvedimento impugnato merita di essere annullato, con ogni conseguenza di ragione e di legge anche in punto di riammissione del candidato alla procedura .

\*\*\*

**2.2)** Il presente motivo di ricorso, oltre che alla luce del difetto istruttorio, si presta ad essere declinato anche sotto il profilo del difetto motivazionale: la motivazione fornita in maniera sbrigativa da parte dell'amministrazione si palesa del tutto carente e inidonea a disvelare *“i presupposti di fatto e le ragioni*

*giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”* come richiesto dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990.

Invero, non è percepibile né direttamente né indirettamente la ragione per la quale l'asserita patologia da cui è affetto il ██████████ avrebbe determinato la sua inidoneità alla qualifica, atteso che, in motivazione, la Commissione si limita a rinviare alla normativa di riferimento senza alcuna seppur minima aggiunta e, soprattutto, senza indicare il motivo per cui nel caso di specie sarebbero presenti alterazioni funzionali tali da importare la non idoneità (alterazioni che, lo si ripete a scanso di ogni equivoco, non sussistono).

Insomma, la Commissione non ha assolto all'obbligo motivazionale, sotto il profilo quantitativo e soprattutto qualitativo, esaurendo la propria motivazione in una frase del tutto generica, non circostanziata, senza chiarire la ragione per la quale il profilo sanitario del concorrente sarebbe stato non compatibile con il servizio come Volontario in Ferma Iniziate presso l'Esercito Italiano, o comunque ne avrebbe comportato alterazioni funzionali.

Da qui l'illegittimità del provvedimento anche sotto questo ulteriore e dirimente profilo.

\*\*\* \*\*

## **ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Con i presenti motivi aggiunti di ricorso viene impugnata la graduatoria finale di merito in ossequio all'orientamento giurisprudenziale secondo cui *“la mancata impugnazione della graduatoria finale di un pubblico concorso comporta carenza di interesse da parte del ricorrente alla pronuncia avverso il provvedimento di non ammissione alle prove di esame del concorso successive alla prova preselettiva, giacché anche l'eventuale buon esito di tale impugnativa non può incidere sulla graduatoria finale, ormai insindacabile”* (TAR Roma,

Sez. II, 10/06/2019, n. 7490).

Da tale considerazione deriva la necessità di notificare il presente atto giudiziale ad almeno uno dei controinteressati (indicati in epigrafe).

Ad ogni buon conto, ai fini dell'integrazione del contraddittorio si chiede di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo *online* dell'amministrazione resistente o altra modalità ritenuta idonea, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti potenzialmente coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire tutti i loro luoghi di residenza.

\*\*\* \*\*

### **PER QUESTE RAGIONI**

si conclude per l'accoglimento del ricorso e dei presenti motivi aggiunti per l'annullamento degli atti impugnati, meglio indicati in epigrafe e per i motivi suesposti, previa concessione della richiesta misura cautelare. Con ogni conseguenza di ragione e di legge e con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarre in favore del legale antistatario.

\*\*\* \*\*

Ai sensi di legge ed ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia, di valore indeterminabile, attiene alla materia dei concorsi pubblici e che il contributo unificato non è dovuto essendo il ricorrente titolare di un reddito annuale imponibile ai fini IRPEF inferiore alla soglia individuata *ex lege*.

\*\*\* \*\*

Firenze, 23 maggio 2025

(Avv. Samuele Miedico)